

#### **AVVOCATI E COMMERCIALISTI ASSOCIATI**

#### Bari Bologna Firenze Genova Lecco Milano Padova Roma Torino

Circolare: Gennaio 2009	Data: 27/ 01/ 2009

#### Indice

Prova delle cessioni intracomunitariepa	ıg. 1
La territorialità delle provvigionipa	
Nuove aliquote 2009 per la gestione separata Inpspa	ıg.4
Rinviato il termine per la prenotazione del credito d'imposta per le spese di ricerca e sviluppopa	
Schede carburantipa	g.5
Libro Unico del Lavoro – I rimborsi spese erogati ai dipendentipa	j.6

## Prova delle cessioni intracomunitarie

L'Agenzia delle Entrate con risoluzione n.477 del 15.12.2008 conferma che non esiste un vincolo rigido sulla prova da fornire per le cessioni intracomunitarie.

A seguito di uno specifico interpello con il quale è stato chiesto di individuare la documentazione utile a provare che la cessione effettuata è una cessione intracomunitaria, l'Agenzia delle Entrate, ribadendo che è fondamentale fornire la prova che attesti l'effettivo trasporto dei beni in un altro Stato UE, aveva chiarito, con la Risoluzione Ministeriale 345/E del 28.11.2007, che il cedente era obbligato a conservare ed eventualmente esibire:

- > la documentazione bancaria dalla quale risulti l'incasso delle somme in relazione alle cessioni intracomunitarie effettuate:
- la copia degli altri documenti attestanti gli impegni contrattuali che hanno dato origine alla cessione intracomunitaria e al trasporto dei beni in un altro Stato UE.

In particolare l'Agenzia delle Entrate specificò che per l'emissione della fattura senza applicazione d'imposta, il cedente italiano era tenuto a conservare:

- > la fattura di vendita emessa ex art.41 DL 331/93;
- > qli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie;
- il documento di trasporto internazionale CMR firmato sia dal trasportatore (per presa in carico della merce) sia dal destinatario (per ricevuta);
- > la rimessa bancaria dell'acquirente relativa al pagamento della merce.

La Risoluzione aveva messo in allarme i contribuenti che operano in ambito comunitario poiché capita sovente di non riuscire a recuperare il documento di trasporto firmato dal destinatario per ricevuta, in particolare in caso di cessione dove il trasporto è curato direttamente dall'acquirente.

L'Agenzia delle Entrate interviene nuovamente sulla questione con la Risoluzione n.477/E del 15.12.2008



precisando che <u>'ai fini della prova dell'ávvenuta cessione intracomunitaria e dell'úscita dei beni dal territorio dello Stato, la risoluzione n.345/E del 2007 ha indicato l'ésibizione del documento di trasporto a titolo meramente esemplificativo".</u>

In particolare l'Agenzia precisa che nel caso in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il predetto documento di trasporto, la prova della cessione intracomunitaria potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro.

Vengono dunque indirettamente previste due ipotesi di cessioni:

# PROVA PER DI MOSTRARE L'AVVENUTO TRASFERI MENTO DELLE MERCI IN ALTRO PAESE COMUNITARIO

TRASPORTO EFFETTUATO
DIRETTAMENTE DAL
CEDENTE O PER SUO
CONTO



TRASPORTO PER ALTRE VIE

I DOCUMENTI

EQUI POLLENTI

(polizza di carico, lettera di
vettura aerea o ferroviaria)

CMR OVVERO NEL CASO DI

TRASPORTO EFFETTUATO
DI RETTAMENTE
DALL'ACQUI RENTE O PER
SUO CONTO



QUALISIASI ALTRO
DOCUMENTO IDONEO A
DIMOSTRARE CHE LE
MERCI SONO STATE
INVIATE IN ALTRO STATO
MEMBRO



## La territorialità delle provvigioni

Nuovo chiarimento dell'Agenzia delle Entrate che con Risoluzione n.437/E del 12.11.2008 chiarisce la propria posizione sulla controversa questione della territorialità I va delle intermediazioni riferite ad operazioni in ambito internazionale.

II comma 325 della Finanziaria 2007 aveva recepito quanto previsto nella Direttiva n.2006/112/CE introducendo nell'art.7, comma 4, DPR 633/72, la nuova lettera f) in base alla quale:

'le prestazioni di intermediazione, relative ad operazioni diverse da quelle di cui alla lettera d) del presente comma e da quelle di cui all'art.40, commi 5 e 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993, n.427, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le operazioni oggetto dell'intermediazioni si considerano ivi effettuate, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in un altro Stato membro dell'Unione europea; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo d'imposta".

Dunque la territorialità delle intermediazioni (diverse da quelle di cui all'art.7 comma 4 lettera d) e art.40 commi 5 e 6 DL 331/93) è individuata:

nel luogo dove risulta effettuata l'operazione cui la stessa si riferisce;

ovvero

> se il committente è in possesso di un numero di identificazione IVA attribuito da uno Stato UE, in tale ultimo Stato.

#### Pertanto:

- se un intermediario italiano effettua una prestazione di intermediazione nei confronti di un committente UE soggetto passivo, la stessa non va assoggettata ad Iva in Italia;
- se un operatore italiano riceve una prestazione di intermediazione la stessa va "in ogni caso" assoggettata ad Iva in Italia. In caso di intermediario non residente in Italia dunque sarà onere del committente regolarizzare l'operazione con l'emissione di un'autofattura ex art.17, comma 3, DPR 633/72.

Nonostante gli interventi di inizio 2008 con Risoluzione n. 7 e n. 8 del 09 gennaio 2008, rimanevano molti dubbi sull'interpretazione della nuova disciplina prevista dall'art.7 comma 4 del DPR 633/72. In particolare:

- > in relazione alla disposizione dell'art.40, comma 8, DL 331/93 regolante la rilevanza territoriale dei servizi d'agenzia con riferimento alle operazioni intracomunitarie;
- > in relazione alle intermediazioni per operazioni "estero su estero".

Con la recente Risoluzione Ministeriale n.437/E del 12.11.2008, l'Agenzia è nuovamente intervenuta anche in riferimento alle sopra citate fattispecie.

In particolare, con riferimento alle operazioni "estero su estero" è stato specificato che <u>restano del</u> <u>tutto estranee all'applicazione del tributo, perché prive del requisito della territorialità, le provvigioni dovute agli agenti per le vendite di beni esistenti fuori dal territorio comunitario e ivi destinati a permanere in esito a una vendita in favore di clienti extracomunitari.</u>

Con riferimento alle intermediazioni riferite ad operazioni intracomuniatarie, la Risoluzione n.437/E specifica che:

'con il nuovo assetto normativo delineato dalla direttiva 2006/112/CE è stato uniformato il luogo di tassazione dei servizi di intermediazione anche relativamente alle operazioni su beni mobili materiali



effettuate in ambito comunitario, con la conseguenza che risulta estesa la portata della lettera f) quinquies dell'art. 7 DRP 633 del 1972 e viene reso di fatto inoperativo il comma 8 dell'art.40 del D.L. n.331 del 1993 ".

Pertanto, anche nell'ipotesi di intermediazione resa da soggetto comunitario a favore di un soggetto passivo I va in Italia riferita ad una cessione intracomunitaria, il contribuente italiano dovrà assolvere l'imposta con emissione di autofattura ai sensi dell'art.17 comma 3 del DPR 633/72 e non più tramite l'integrazione della fattura emessa dal prestatore ai sensi dell'art.46 del D.L. 331/1993.

Attenzione: si evidenzia che alle intermediazioni relative a beni in importazione, in esportazione o transito e relativi trasporti continua ad essere applicabile il regime di non imponibilità di cui all'art.9, comma1, n.7).

### Nuove aliquote 2009 per la gestione separata I nps

Anche per il 2009 nuovo aumento delle aliquote contributive I nps gestione separata.

Le nuove aliquote contributive da applicarsi con decorrenza 01 gennaio 2009 ai collaboratori iscritti alla gestione separata Inps sono le seguenti:

Categoria	Aliquota	Ulteriore	Aliquota	Ripartizione	
	base	contribuzione	complessiva	Committente	Collaboratore
Soggetti iscritti ad altra gestione previdenziale o titolari di pensione	17%	-	17%	11,33%	5,67%
Soggetti privi di tutela previdenziale e non pensionati	25%	0,72%	25,72%	17,15%	8,57%

# Rinviato il termine per la prenotazione del credito d'imposta per le spese di ricerca e sviluppo

Con Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 20.01.2009 viene rinviata la data a decorrere dalla quale le imprese devono presentare telematicamente l'apposito modello al fine di "prenotare" l'accesso alla fruizione del credito d'imposta per le spese sostenute in relazione all'attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo.

Come noto, la Legge Finanziaria 2007 ha previsto il riconoscimento di un credito d'imposta a favore delle imprese, operanti in tutti i settori di attività, che nel triennio 2007-2009 sostengono costi connessi all'attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo.

Il Decreto anticrisi n.185/2008 ha modificato le procedure di gestione del beneficio, subordinandone il riconoscimento alla presentazione di un apposito "formulario".

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 29.12.2008, ha approvato il modello "FRS" ed era stato fissato il termine iniziale del 28.01.2009 per la presentazione telematica dello stesso.

Nell'iter di conversione del Decreto sono state apportate le seguenti modifiche:



- revisione della procedura con la quale l'Agenzia delle Entrate comunica l'esito dei formulari inviati dai soggetti interessati, prevedendo, in particolare, il criterio del così detto "silenzio-assenso" in luogo del "silenzio-diniego";
- differimento del termine di emanazione del Provvedimento di approvazione del formulario di trasmissione telematica della stesso all'Agenzia delle Entrate, che dovrà avvenire entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del DL n.185/2008.

Di conseguenza la nuova data, a partire dalla quale sarà possibile inviare il modello, verrà stabilita con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

#### Schede carburanti

Con la sentenza n. 19820 del luglio scorso la Corte di Cassazione ha ribadito il concetto secondo cui non è consentita la detrazione IVA sugli acquisti di carburante, effettuati mediante utilizzo dell'apposita scheda, in assenza dell'indicazione degli estremi di identificazione del veicolo.

In particolare, la sentenza afferma che l'omessa indicazione nella scheda carburante della targa del veicolo oggetto del rifornimento, compromette la detrazione dell'IVA, venendo in tal modo a mancare ogni garanzia circa l'identità del veicolo rifornito e l'effettiva riferibilità del relativo costo all'attività d'impresa.

La tesi giurisprudenziale enunciata ricalca ciò che le norme già avevano sancito; com'è noto infatti il D.M. 7 giugno 1977, in attuazione dell'articolo 2 della legge 21/2/1977, n. 31, aveva previsto una particolare documentazione delle operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione, denominata scheda carburante, utilizzabile dai soggetti d'imposta ai fini della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto e della giustificazione dell'acquisto medesimo agli effetti dell'imposizione diretta. Successivamente con l'emanazione del D.P.R. 10/11/97, n. 444, sono state dettate le norme regolamentari per la disciplina dell'obbligo di redazione della scheda carburante, stabilendo le nuove indicazioni da riportare nelle schede medesime, nonché le modalità di registrazione e di conservazione di tali documenti.

In particolare, i contribuenti che, avendone la facoltà, intendono esercitare il diritto alla detrazione dell'I.V.A. assolta in occasione dell'acquisto del carburante o intendono documentare tale spesa agli effetti dell'applicazione dell'imposizione diretta, devono istituire una scheda conforme al modello allegato al decreto presidenziale in parola, per ciascun veicolo a motore utilizzato nell'esercizio dell'attività d'impresa, dell'arte o della professione, che risulti intestato all'ente, alla società o al titolare della ditta individuale o l'esercente l'arte o professione, ovvero posseduto a titolo, regolarmente documentato, di locazione finanziaria, noleggio, comodato e simili. Nella scheda devono essere annotati, anche a mezzo di apposito timbro, gli estremi di individuazione del veicolo e cioè la casa costruttrice, il modello e la targa o il numero di telaio o altri estremi identificativi del veicolo apposti dall'impresa costruttrice. Devono essere annotati, altresì, gli estremi di identificazione del soggetto I.V.A. che acquista il carburante e cioè la ditta, nel caso di impresa individuale, la denominazione o ragione sociale nel caso di impresa collettiva, il cognome e il nome per gli esercenti arti e professioni, nonché il domicilio fiscale, il numero di partita I.V.A.

Infine il decreto in commento pone a carico dell'addetto alla distribuzione del carburante - ai fini di una sua maggiore responsabilizzazione - e non più a carico dell'acquirente del carburante, come avveniva per il passato, l'obbligo di indicare nella scheda carburante, all'atto di ogni rifornimento, i seguenti elementi:



- la data del rifornimento:
- l'ammontare del corrispettivo totale corrisposto, al lordo della relativa imposta sul valore aggiunto;
- gli estremi identificativi dell'esercente l'impianto di distribuzione (denominazione o ragione sociale se soggetto collettivo, ovvero ditta o cognome e nome se persona fisica), apposti utilizzando anche un apposito timbro;
- l'ubicazione dell'impianto di distribuzione del carburante.

L'addetto alla distribuzione di carburante, previo accertamento della corrispondenza della scheda al veicolo da rifornire, deve apporre la propria firma per convalida della regolarità dell'operazione d'acquisto.

Da ultimo si evidenzia che non è obbligatoria l'indicazione del numero progressivo dell'annotazione né quella del tipo e della quantità del carburante erogato, trattandosi di elementi ritenuti dal legislatore delegato scarsamente rilevanti ai fini dei controlli fiscali.

# Libro unico del lavoro – I rimborsi spese erogati ai dipendenti -

L'articolo 39 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 ha abrogato un lungo elenco di norme in materia di adempimenti di natura formale nella gestione del rapporto di lavoro.

Con la riforma sono stati soppressi il libro matricola, il libro paga e il libro delle presenze.

Al loro posto è stato istituito il Libro Unico del Lavoro che, in sostanza, non è altro che il cedolino paga, integrato dalle presenze giornaliere del lavoratore.

La circolare n. 20/2008 del Ministero del Lavoro ha riportato i seguenti dati obbligatori suddivisi in tre sezioni:

- la parte anagrafica deve contenere nome e cognome, codice fiscale, qualifica e livello, retribuzione base, anzianità di servizio, posizioni assicurative;
- la parte retributiva deve contenere qualsiasi somma in denaro o erogazione in natura corrisposta o gestita dal datore di lavoro, somme a titolo di rimborso spese, trattenute a qualsiasi titolo effettuate, detrazioni fiscali, dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali;
- la parte relativa alle presenze deve contenere un calendario con il quantitativo delle prestazioni di lavoro ordinario, di lavoro straordinario e i giustificativi di assenza siano essi retribuite o non retribuite con indicazione chiara nella quantità e nella qualità.

Fra le tante novità introdotte, una di quelle che potrà avere un grosso impatto al lato pratico nella redazione del Libro Unico del Lavoro è l'introduzione dell'obbligo di indicazione delle somme erogate a titolo di rimborso spese e buoni pasto.

I rimborsi spese, anche se esenti fiscalmente e contributivamente come ad esempio le spese di trasferta effettuate fuori dal territorio comunale a piè di lista, devono essere indicate nel loro importo complessivo con il sistema del documento riepilogativo predisposto a parte.

Le somme riguardanti spese anticipate dal dipendente con fatture intestate all'azienda non vanno invece indicate qualora costituiscano mera anticipazione di spese che lo stesso ha sostenuto in nome e per conto dell'azienda datrice di lavoro relativamente a documenti di spesa intestati all'azienda medesima.

Nel Libro Unico dovranno essere indicati i ticket restaurant, anche se esenti ovvero inferiori a 5,29 euro, e gli importi di retribuzioni in natura non marginali e ricorrenti.

Pur precisando che la mancata indicazione di importi marginali e non ricorrenti relativi a somme che non comportano un disvalore ai fini retributivi, previdenziali o fiscali non comporta l'applicazione di specifiche



sanzione tuttavia è bene ricordare che in caso di ispezione è possibile che vengano richiesti dettagli riepilogativi che possano comportare un notevole dispendio di risorse per la loro rendicontazione.

Per quanto sopra esposto diventa indispensabile la predisposizione, con cadenza mensile, e la consegna al soggetto incaricato della tenuta del "libro unico", di un documento riepilogativo che metta in evidenza i rimborsi spese già corrisposti o da corrispondere ai dipendenti/ collaboratori, nonché l'elenco dei ticket-pasto fruiti da ciascun lavoratore.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porge cordiali saluti.

LS Lexjus Sinacta - Avvocati e Commercialisti Associati